

Contratto di Assicurazione della Responsabilità Civile Patrimoniale degli Amministratori, Dirigenti, Funzionari e Dipendenti (Amministrativi e Tecnici) degli Enti Pubblici

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Documento predisposto a cura di InnoVAction Insurance & Wholesale Brokers Srl registrato in Italia. InnoVAction Insurance & Wholesale Brokers Srl è autorizzato da IVASS. Numero di registrazione: R.U.I.: B000575721.

Prodotto: RC Patrimoniale per la colpa grave_05.2020

Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e dei limiti. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione per la Responsabilità Civile per le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi commessi nello svolgimento delle proprie mansioni/funzioni esclusivamente nell'ambito del rapporto con l'Ente di Appartenenza; e la Responsabilità Amministrativa – Contabile che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio e/o d'impiego, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

	Che cosa è assicurato?		Che cosa non è assicurato?
	<p>✓ Garanzia 'Responsabilità Civile verso Terzi (escluso l'Ente di Appartenenza)': è prestata per la Responsabilità Civile per le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi dall'Assicurato conseguenti ad Atti Illeciti e/o Circostanze di cui debba rispondere per legge, commessi nello svolgimento delle proprie mansioni/funzioni esclusivamente nell'ambito del rapporto con l'Ente di Appartenenza.</p> <p>✓ Garanzia 'Responsabilità Amministrativa – Contabile' è prestata per la responsabilità che incombe sull'Assicurato che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o da proprio rapporto di servizio e/o d'impiego, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.</p> <p>✓ L'Assicurazione è prestata nella forma "claims made", ovvero è operante per i Sinistri e/o Reclami avanzati per la prima volta contro l'Assicurato e notificati all'Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione derivanti da Atti Illeciti e/o Circostanze commessi dall'Assicurato durante il Periodo di Efficacia dell'Assicurazione. Al termine del Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi dell'Assicuratore e nessuna denuncia potrà essere accolta, ad eccezione di quelle notificate entro la data di scadenza della valenza Postuma (Ultrattività), purchè afferenti ad Atti Illeciti e/o Circostanze commessi dall'Assicurato durante il periodo di Efficacia dell'Assicurazione.</p> <p>Saranno operanti esclusivamente le garanzie esplicitamente richieste e concordate con l'Assicuratore.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ✗ condotta dolosa dell'Assicurato; ✗ responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività sanitaria; ✗ erronea stipulazione, mancata stipulazione, modifica di polizze di assicurazione o ritardo nei pagamenti dei relative Premi; ✗ inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o danno ambientale; ✗ multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie comminate direttamente all'Assicurato; ✗ provvedimento definitive dell'autorità competente, derivanti dalla colpa lieve dell'Assicurato ✗ danno materiale, salvo quanto previsto per le attività tecniche ✗ danni derivanti da calunnia (art. 368 c.p.), ingiuria (art. 594 c.p.) e diffamazione (art. 595 c.p.)



Ci sono limiti di copertura?

- ! Per alcune garanzie l'indennizzo può avere dei limiti inferiori al massimale assicurato e possono prevedere franchigie e scoperti.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione vale per i Sinistri e/o Reclami originati da Atti Illeciti e/o Circostanze posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Chi sottoscrivere il contratto ha l'obbligo di fornire all'Assicuratore informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportino una diminuzione o aggravamento del rischio.
- L'Assicurato, nel caso si verificassero mutamenti che aggravino il Rischio, ha l'obbligo di darne immediate avviso all'Assicuratore e si applicano le disposizioni dell'art. 1898 del c.c.
- Il Contraente e/o Assicurato hanno l'obbligo di comunicare all'Assicuratore l'esistenza o la successiva stipulazione di eventuali Assicurazioni solo in caso di sinistro, indicando a ciascuno il nome degli altri in fase di denuncia a tutti gli Assicuratori (art. 1910 c.c.).



Quando e come devo pagare?

- Il premio deve essere pagato entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza della Polizza, in deroga all'Art. 1901 del c.c.. Il pagamento all'Intermediario Assicurativo, indicato in Polizza, ha effetto liberatorio solo se l'intermediario abbia ricevuto idonea autorizzazione, verificabile nell'informativa precontrattuale da esso fornita ai sensi di legge. Il mezzo di pagamento è concordato con detti intermediari nel rispetto della normativa di legge.
- Il pagamento del premio è effettuato all'Assicuratore per il tramite del Lloyd's Coverholder.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno concordato ed indicato in Polizza, in deroga all'Art. 1901 del c.c. le garanzie saranno valide, sempre che il Premio della prima rata o delle rate successive venga corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza della Polizza. Se l'Assicurato non paga il Premio o le reate successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.
- La polizza ha durata annuale (salvo diversa pattuizione tra le parti) e cessa alla sua naturale scadenza, senza rinnovo automatico e senza obbligo di disdetta.



Come posso disdire la polizza?

- Se nella scheda di copertura è richiamata la clausola del tacito rinnovo, è previsto il diritto di disdetta mediante lettera raccomandata inviata con preavviso di almeno 30 giorni prima della data della scadenza annuale. Altrimenti non essendo previsto un tacito rinnovo, non è previsto il diritto di disdetta.